

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 11 dicembre 2013 - n. 34 Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visti altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2°, del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013.

Viste inoltre le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)»;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con mi-

glioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

- n. 20 del 19 giugno 2013 «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)»;
- n. 21 del 19 giugno 2013 «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- n. 24 del 22 luglio 2013 «Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- n. 29 del 18 settembre 2013 «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B - C - Esito E0, E1, E2, E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013».

Rilevato che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di un ulteriore lasso temporale e quindi di una proroga dei termini.

Rilevata altresì la necessità di avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate.

Ravvisata la conseguente necessità di adeguare i termini stabiliti dall'ordinanza n. 24/2013 per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, alla luce delle proroghe dei termini previste per le domande di contributo a valere sulle ordinanze n. 15/2013 e 16/2013 e s.m.i.

DISPONE

Articolo 1

Termine per gli interventi già iniziati

1. Nei casi previsti all'art.9, comma 1°, delle ordinanze n. 15/2013 e n. 16/2013 e s.m.i. e qualora non sia stato possibile depositare la domanda di contributo entro il 30 novembre 2013, coloro i quali intendano usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo devono inviare apposita istanza, redatta secondo lo schema di cui al successivo articolo 5 e all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; detta istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore **12.00 del 3 febbraio 2014** e dovrà contenere l'assunzione di impegno a depositare la domanda di contributo entro le ore **12.00 dell'11 marzo 2014**. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.

2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze n. 15/2013 e n. 16/2013 e s.m.i..

3. Il mancato rispetto del termine del 3 febbraio 2014 determina l'irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 11 marzo 2014 comporta la decadenza automatica dal contributo. Per quanti depositino la domanda di contributo entro il 3 febbraio 2014, non è richiesto l'invio dell'istanza di cui al precedente comma 1.

4. Il termine del 30 settembre 2013 per i pagamenti di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) delle ordinanze n. 15/2013 e n. 16/2013 e s.m.i. è prorogato all'11 marzo 2014.

Articolo 2

Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i.

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2013

o demolizione e ricostruzione di cui all'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i., stabilito nell'11 marzo 2014, è prorogato al 31 dicembre 2014, purché il soggetto interessato invii apposita istanza, redatta secondo lo schema di cui al successivo articolo 5 e all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; detta istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 marzo 2014 e dovrà contenere l'assunzione di impegno a depositare la domanda di contributo entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo

2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i..

3. Il mancato rispetto del termine dell'11 marzo 2014 per l'invio dell'istanza di cui al comma 1 determina la irricevibilità della successiva domanda di contributo ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza automatica dal contributo.

Articolo 3

Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i.

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e ripristino immediato di cui all'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i., stabilito nel 11 marzo 2014, è prorogato al 30 settembre 2014, purché il richiedente invii apposita istanza, redatta secondo lo schema di cui al successivo articolo 5 e all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; detta istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 marzo 2014 e dovrà contenere l'assunzione di impegno a depositare la domanda di contributo entro le ore 12.00 del 30 settembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.

2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i..

3. Il mancato rispetto del termine dell'11 marzo 2014 per l'invio dell'istanza di cui al comma 1 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2014 comporta la decadenza automatica dal contributo.

Articolo 4

Termini per la presentazione della documentazione di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e all'art. 8 comma 1 lett. d) dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i. finalizzata all'erogazione del saldo del contributo.

1. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1°, lett. b), dell'art. 8 dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e al comma 1°, lett. d), dell'art. 8 dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i., è stabilito per tutte le tipologie di interventi, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza i termini previsti per la presentazione della documentazione decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Il comma 5° dell'art. 8 dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i. e il comma 6° dell'art. 8 dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. sono abrogati.

Articolo 5

Istanza di impegno alla ricostruzione e di manifestazione di interesse alla presentazione di richiesta di contributo

1. L'istanza di impegno alla ricostruzione e di manifestazione di interesse alla presentazione della richiesta di contributo di cui ai rispettivi comma 1 dei precedenti artt. 1, 2 e 3 dovrà contenere i seguenti dati:

- i dati del soggetto beneficiario,
- le ragioni del ritardo,
- l'ubicazione dell'edificio,
- il numero delle unità immobiliari con la relativa superficie e destinazione d'uso, abitativa o produttiva,
- la sussistenza o meno del requisito di abitazione a titolo principale,

- l'esito di classificazione - quanto alla tipologia di inagibilità - come risultante da scheda AeDES,
 - il numero delle famiglie sgomberate.
2. Per la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1 dovrà essere utilizzato il modello Allegato n. 1 alla presente ordinanza.

3. L'istanza dovrà pervenire al Comune ove è ubicato l'intervento entro i termini prescrittivi sopra indicati, mediante:

- posta elettronica certificata
- fax
- raccomandata a.r.
- consegna a mano all'ufficio protocollo

Articolo 6

Termini per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni di cui all'ordinanza n. 24/2013.

1. Il termine dell'11 marzo 2014 previsto all'art. 7, lett. a), dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 24/2013 è modificato nel nuovo termine del 30 settembre 2014, coerentemente con quanto disposto al precedente art.3.

2. Il termine dell'11 marzo 2014 previsto all'art. 7, lett. b), dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 24/2013 è modificato nel nuovo termine del 31 dicembre 2014, coerentemente con quanto disposto al precedente art.2.

3. All'art. 7, lett. c), dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 24/2013, dopo la parola «2014», la frase «(30 giorni dalla scadenza fissata per coloro che presentano domanda)» è eliminata, essendo il termine dell'11 aprile 2014, di cui alla medesima lett. c), da intendersi come invariato.

Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

_____ • _____

FAC-SIMILE

Dichiarazione di Impegno per la ricostruzione e Manifestazione di Volontà a presentare domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 34 dell'11 dicembre 2013

Al Sindaco del Comune di

e p.c. alla Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale per la ricostruzione post-sismica
sismaMN@pec.regione.lombardia.it

LORO SEDI

Oggetto: **Dichiarazione di Impegno per la ricostruzione e Manifestazione di Volontà a presentare domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 34 dell'11 dicembre 2013.**

La/Il Sottoscritta/o

nata/o a Provincia (.....)

in data, codice fiscale

residente in comune di (.....),

via/piazza n.

e domiciliato per la presente istanza presso

in comune di (.....)

via/piazza n.

Telefono / - Fax / - e-mail

Posta Elettronica Certificata (PEC)

pur essendo titolare ed interessato a presentare domanda di contributo:

per la riparazione e/o il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (**Esiti B e C**), ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.15 del 20/02/2013 e s.m.i., ovvero

per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (**Esiti E0, E1, E2, E3**), ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.16 del 20/02/2013 e s.m.i.,

non ha ancora potuto presentare la suddetta domanda di contributi a causa di (*motivare brevemente le ragioni del ritardo*):

.....
.....
.....
.....

Conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 34 dell'11 dicembre 2013,

MANIFESTA

la propria volontà di presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio del:

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2013

- 11 marzo 2014, per gli interventi di cui all'art.1
- 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui all'art.2
- 30 settembre 2014, per gli interventi di cui all'art.3

dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013, consapevole del fatto che la mancata presentazione della domanda entro il termine sopra indicato comporterà l'automatica decadenza di ogni possibile contributo a favore del Sottoscritto, in relazione alla/e unità immobiliare/i di seguito descritta/e:

Ubicazione dell'intervento

Immobile ubicato in comune di (.....)

via/piazza n. ,

esponente - C.a.p.

Livello Operativo¹

In base alla scheda AeDES redatta:

- dalla Protezione Civile in data
- da Professionista/i incaricato/i dal/i richiedente/i in data

e/o all'ordinanza comunale di sgombero l'esito di agibilità è stato rispettivamente:

- B** per n. unità abitative e m² complessivi
- C** per n. unità abitative e m² complessivi
- E** per n. unità abitative e m² complessivi
 - E0** per n. unità abitative e m² complessivi
 - E1** per n. unità abitative e m² complessivi
 - E2** per n. unità abitative e m² complessivi
 - E3** per n. unità abitative e m² complessivi

Numero Unità Immobiliari

Il numero di unità immobiliari coinvolte nell'intervento è:

- n. con destinazione **abitativa**
- n. con destinazione **produttiva**

Numero Famiglie Sgomberate

Il numero di famiglie sgomberate è

Costo dell'Intervento²

Pur in assenza di dati progettuali di dettaglio l'importo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento è di circa: €

Luogo e data: ,

Firma

.....

Note:

1. Per i casi di inagibilità di livello operativo "E" indicare il livello di inagibilità rilevabile dalla scheda AeDES oppure dall'ordinanza sindacale di sgombero con il miglior livello di approssimazione possibile. In assenza di dati indicare il solo livello "E".
2. La compilazione della Sezione è facoltativa e può essere indicato anche un semplice riferimento di massima.